





provvedimento;

- 2) di stabilire che l' allegato regolamento entra in vigore con decorrenza 1.01.2000.

ALLEGATO

REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO  
D'ASSEMBLEA DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE.

1. I dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'Amministrazione per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi.
3. Le assemblee possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.
4. Le assemblee possono essere indette dai seguenti organismi:
  - Rappresentanza Sindacale Unitaria Aziendale (R.S.U.);
  - Rappresentanze Aziendali delle Associazioni rappresentative (RSA);
  - Associazioni sindacali rappresentative che, dopo l'elezione delle R.S.U., siano rimaste operative nei luoghi di lavoro nonché quelle aventi titolo a partecipare alla contrattazione integrativa;
5. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate al Servizio Personale e contestualmente ai Responsabili del Presidio Ospedaliero, del Dipartimento di Prevenzione e dei Distretti, interessati di volta in volta, con preavviso scritto almeno tre giorni prima.
6. L'Amministrazione deve comunicare per iscritto alle rappresentanze sindacali promotrici, entro 48 prima della data dell'assemblea l'esigenza di uno spostamento della stessa per eccezionali e motivate condizioni.
7. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita comunque la continuità delle prestazioni indispensabili nelle

Atto n. 000031 del 26/01/2000

Pagina 2 / 4

Sede legale: 30174 Venezia Zelarino - P.le S.Lorenzo Giustiniani 11/D  
Casella postale 3304 - tel. 0412607111 - C.F. e P.IVA 02798850273



- unità operative interessate. A tal fine è richiesta la presenza indefettibile di contingenti di personale determinati in base alla disciplina della garanzia dei servizi minimi essenziali in ipotesi di sciopero.
8. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per i Servizi/ Uffici aperti al pubblico.
  9. Il personale turnista ed il personale tenuto comunque ad assicurare le attività programmate e non differibili può partecipare alle assemblee anche negli orari e nei giorni in cui, per effetto dell'articolazione del turno di lavoro, non è presente in servizio programmato (riposo notte o recupero compensativo dell'orario settimanale dovuto etc.). In tale ipotesi, le relative ore possono essere causalizzate in conto assemblea per il tempo di effettiva partecipazione e comunque nel limite della durata massima prevista per lo svolgimento della riunione.
  10. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascun dipendente all'assemblea è effettuata, per tutto il personale partecipante, con gli ordinari sistemi di rilevazione della presenza in uso (cod. 397 - Assemblea per motivi sindacali).

Venezia, li 24/01/2000

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Carlo Crepas



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio della Azienda ULSS 12 Veneziana il 01/02/2000 per la pubblicazione fino al 15° giorno.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che l'atto è diventato esecutivo il ai sensi dell'art.47, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Venezia, 17

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

INVIO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il presente atto è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti il 01/02/2000

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA